



PROTOCOLLO DI INTESA

a titolo gratuito per attività tecnico-sperimentali inerenti la

“Banca del germoplasma viticolo siciliano”

Tra

Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, di seguito denominato IRVO, Cod. Fisc. 00262110828, partita IVA 00261280820, rappresentato dal Commissario Straordinario Avv. Giuseppa Mistretta, domiciliato per lo scopo presso la sede dell'Ente in Via Libertà n° 66, 90143 Palermo

e

Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, di seguito denominato Consorzio Madonita, partita IVA 96026140820, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore On. Francesco Forgione, domiciliato per la carica in Polizzi Generosa (PA) in via Giuseppe Garibaldi n. 13, presso la sede del Consorzio

e

Società Cooperativa Sociale Verbumcaudo, di seguito denominata Verbumcaudo SCS, partita IVA 06751870822 in persona del Presidente Ing. Luca Li Vecchi, domiciliato per la carica in Polizzi Generosa (PA), Via Giuseppe Garibaldi n. 19 presso la sede della Cooperativa.

Premesso che:

- con D.R. n. 1589/2021 del 01.04.2021 Prot. n. 35299 è stato emanato il “Regolamento per la stipula e il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali”;
- che l'IRVO in data 17 novembre 2011 ha stipulato un protocollo d'intesa con l'Assessorato Regionale dell'Economia e con il Corpo Forestale dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, circa l'utilizzazione del comprensorio di terre denominato “Serre Fichera Stazione Vallelunga”, costituente l'azienda agricola “Verbumcaudo”, ubicata in agro di Polizzi Generosa (PA);
- che l'IRVO ha realizzato, in una porzione del fondo “Verbumcaudo” distinto in catasto al foglio n° 69 particella n. 9 (parte) del comune di Polizzi Generosa (PA), un vigneto sperimentale intitolato a “Placido Rizzotto”, esteso ettari 5 circa destinato alla costituzione della “Banca del Germoplasma viticolo siciliano” aperto a studiosi, tecnici ed a tutti gli enti pubblici ed ai privati;

- che la “Banca del Germoplasma viticolo siciliano” raccoglie le varietà di vite autoctone “minori” e le varietà “reliquie”, recuperate con il progetto “Valorizzazione dei vitigni autoctoni siciliani” sviluppato dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura della Regione Siciliana, con lo scopo di valorizzarne e studiarne le potenzialità negli ambienti interni della Sicilia, in confronto con varietà autoctone di maggior rilievo, nonché ai fini della conservazione della biodiversità viticola;
- che il Consorzio Madonita, che ha avuto in concessione dalla Regione Siciliana i terreni agricoli ed i fabbricati rurali costituenti detta azienda agricola, ha a sua volta concesso in comodato d’uso gratuito in data 28.2.2019 alla Società Cooperativa Sociale “Verbumcaudo”;
- che Verbumcaudo SCS rileva la necessità di avvalersi di competenze scientifiche specifiche e di consulenza nel comparto della viticoltura, dell’agronomia, della microbiologia ed dell’enologia per il miglioramento della qualità aromatica e longevità dei vini, attraverso l’uso di nuovi protocolli per la gestione agronomica, viticola ed enologica sia per uve a bacca rossa che a bacca bianca;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – Premesse.

Tutto quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ARTICOLO 2 – Oggetto e finalità.

Le Parti stipulano il presente protocollo d’intesa, la cui finalità è quella di:

- miglioramento della sostenibilità dei vigneti in gestione a Verbumcaudo SCS, anche con specifico riferimento alla cultivar Catarratto;
- trasferimento di protocolli innovativi per il miglioramento della gestione agronomica, viticola e fitosanitaria del vigneto nonché delle fasi di trasformazione enologica delle uve;
- trasferimento di protocolli innovativi per il miglioramento della qualità organolettica e della longevità dei vini Catarratto prodotti da Verbumcaudo SCS;
- partecipazione a bandi per attività di ricerca, sviluppo, comunicazione e promozione del settore agroalimentare, soprattutto viticolo ed enologico, nell’ambito della programmazione regionale, nazionale ed europea nonché in rapporto a fondazioni, associazioni culturali ed imprese di diritto privato.

ARTICOLO 3 – Attività e impegni reciproci.

L’IRVO si impegna a:

- fornire pareri in merito agli aspetti di natura agronomica, viticola, patologica, microbiologica, chimico-fisica e sensoriale per attività che riguardano il tema della produzione di vini biologici, prodotti con un ridotto numero di interventi e/o utilizzo di coadiuvanti;
- attuare attività di ricerca utili allo sviluppo di protocolli sperimentali da definire attraverso specifici accordi operativi;
- fornire assistenza tecnica e formazione al personale della Verbumcaudo SCS per le problematiche in ambito vitivinicolo ed olivicolo/oleario attinenti la conduzione del fondo “Verbumcaudo”, nonché a prendere parte ad iniziative promosse dalla Verbumcaudo SCS e dal Consorzio Madonita nel territorio madonita finalizzate a divulgare e diffondere i principi della legalità e gli effetti salutistici dell'utilizzo dei prodotti mediterranei dell'agroalimentare e che possono coinvolgere enti, scuole ed associazioni che operano nel territorio in questione;

La Verbumcaudo SCS, a proprie spese, si impegna a:

- effettuare, a regola d'arte e secondo la tempistica concordata con i tecnici dell'IRVO, le operazioni colturali annuali del vigneto sperimentale volte a garantire la sanità delle piante e delle uve delle varietà di vite in osservazione;
- fornire assistenza tecnica attraverso il proprio personale, i propri mezzi e risorse utili alla gestione del suolo, del vigneto e dei processi di trasformazione, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle attività di ricerca e sperimentazione;
- fornire all'IRVO specifiche quantità di uva e/o mosto ai fini sperimentali per un massimo 25 q.li di uve ovvero in volumi corrispettivi in termini di mosto;
- garantire idonea vigilanza al vigneto sperimentale al fine di favorire le migliori condizioni per le fasi di sperimentazione;
- garantire, in qualunque momento, l'accesso all'appezzamento oggetto del presente Protocollo d'Intesa al personale dell'IRVO ed a persone dallo stesso autorizzate.
- garantire l'utilizzo esclusivo del materiale di propagazione delle varietà impiantate in favore dell'IRVO, salvo espressa richiesta;

Di contro il Consorzio Madonita si impegna a:

- qualora fosse interrotto il contratto di comodato d'uso dei terreni agricoli in parola con la Verbumcaudo SCS, al fine di dare continuità alle attività sperimentali in atto nel vigneto, ad inserire apposita clausola nel contratto da stilare con i futuri gestori del fondo.

ARTICOLO 4 – Condizioni economiche.

Le Parti effettueranno le attività in oggetto a titolo gratuito.

ARTICOLO 5 - Costi ammissibili.

Le Parti effettueranno le attività in oggetto a titolo interamente gratuito.

ARTICOLO 6 – Referenti.

Il Referente delle attività da parte di IRVO è il Direttore Generale pro-tempore e/o chi per lui previa comunicazione per via ufficiali.

Il Referente delle attività da parte di Verbumcaudo SCS è il Dott. Luca Li Vecchi e/o chi per lui previa comunicazione per via ufficiali.

Il Referente delle attività da parte del Consorzio Madonita è l'on. Francesco Forgione e/o chi per lui previa comunicazione per via ufficiali.

ARTICOLO 7 - Divulgazione e utilizzazione dei risultati.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente accordo.

I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente protocollo e delle successive intese che ne deriveranno.

ARTICOLO 9 - Decorrenza, durata, recesso e risoluzione. Modifiche contrattuali.

Il presente accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti se contestuale, ovvero, in caso di firme differite, dalla data dell'ultima sottoscrizione e scadrà il 31.12.2028 e non è tacitamente rinnovabile. Eventuali proroghe, potranno essere concordate per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse a mezzo PEC tra le Parti.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 60 giorni. Tale preavviso dovrà essere notificato alle controparti con lettera a mezzo PEC.

L'eventuale scioglimento anticipato rispetto la scadenza prevista non produce effetti sulla parte del rapporto già eseguito o ancora in esecuzione e potrà produrre effetti futuri.

Qualsiasi modifica contrattuale dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

Qualora fosse interrotto il contratto di comodato d'uso dei terreni agricoli in parola, il Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, al fine di dare continuità alle attività sperimentali in atto nel

vigneto, si impegna a inserire apposita clausola nel contratto da stilare con i futuri gestori del fondo.

ARTICOLO 10 – Tutela della salute e sicurezza. Coperture assicurative.

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge in favore del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii.

Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.

ARTICOLO 11 – Trattamento dati personali.

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell'accordo stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi.

Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al D. Lgs. n. 101/2018 che ha innovato la materia, recependo quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR – General Data Protection Regulation) in vigore dal 15 maggio 2018 in tutti i Paesi dell'Unione Europea.

ARTICOLO 12 - Disciplina delle controversie.

Le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla validità, all'interpretazione, all'esecuzione o alla cessazione del presente accordo.

Qualora la divergenza non si sia potuta ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Palermo.

ARTICOLO 13 – Oneri fiscali.

Si osservano le norme di cui al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 allegato b) art. 16 e al D.P.R. del 26.04.1986 n. 131.

In particolare, il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente accordo, redatto in una sola copia, sono a carico della Parte richiedente.

ARTICOLO 14 - Norme applicabili.

Il presente accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Palermo, lì.....

Il Commissario Straordinario e Legale Rappresentante dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Avv. Giuseppa Mistretta

Il Presidente e Legale Rappresentante del Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo

On. Francesco Forgione

Il Presidente e Legale Rappresentante della Società Cooperativa Sociale Verbumcaudo

Ing. Luca Li Vecchi